



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 2018012405  
Area II - Raccordo EE.LL.  
Stato Civile

Torino, 13 marzo 2019

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

Ai Signori Commissari Straordinari  
dei Comuni di  
BORGOMASINO  
PAVONE CANAVESE

Ai Signori Commissari Prefettizi  
dei Comuni di  
CUMIANA  
VAL DI CHY  
VALCHIUSA

OGGETTO: Disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT); Modalità di consegna all'Ufficio dello Stato civile;  
Art. 4 Legge n. 219/2017. Esclusione consegna in busta chiusa.

Per opportuna notizia, si ritiene di portare a conoscenza di codesti Enti la nota, di seguito trascritta, con la quale il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, interpellato al riguardo da questa Prefettura ha espresso il proprio avviso in merito alle modalità di consegna delle DAT, con particolare riguardo alla possibilità che le stesse siano consegnate agli ufficiali dello stato civile in busta chiusa.

Il Ministero dell'Interno, nel rilevare che la consegna delle DAT in busta chiusa non è contemplata “ nella relativa disciplina legislativa, recata dal comma 6 dell'art. 4, L. n. 219/2017”, precisa che “neppure tale modalità è menzionata nella pertinente circolare di questa Direzione Centrale, n. 1/2018.

Ed infatti la linea interpretativa secondo cui la consegna della DAT all'ufficio dello stato civile debba effettuarsi in plico chiuso neppure è coerente con il generale assetto dello stato civile, nel cui ambito l'ufficiale è tipicamente titolato al trattamento di dati personali sensibili e giudiziari (es: in materia di nascita, riconoscimento di figlio naturale, adozione) né l'ufficiale, a fronte della consegna di un plico chiuso, potrebbe svolgere i compiti, pur minimi, di verifica dei contenuti e dei



# *Prefettura di Torino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

presupposti di ricevibilità dell'atto ivi contenuto. Del resto il citato art. 6 dell'art. 4 contempla, tra le forme di redazione della DAT, anche quella dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, stabilendo invece che siano consegnate all'ufficio dello stato civile quelle redatte per scrittura privata non autenticata.

Si condivide altresì l'avviso negativo di codesta Prefettura circa la possibilità che alla DAT siano allegati documenti ulteriori e distinti dalla disposizione anticipata di trattamento, non essendo questi contemplati dalla legislazione.”.

Nel richiamare l'attenzione di quanto sopra, si fa presente, che, non appena verrà emanato il decreto del Ministero della Salute concernente la realizzazione della banca dati nazionale per la registrazione delle DAT prevista dall'art. 1, commi 418-419, L. 205/2017, sarà data tempestiva informativa.

IL VICEPREFETTO VICARIO  
(Spena)

FIRMATO

LF/gec